

REGOLAMENTO (CE) N. 827/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (*Thunnus obesus*) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La protezione delle risorse alieutiche, in quanto risorsa naturale esauribile, costituisce una necessità, sia sul piano degli equilibri biologici sia in una prospettiva di sicurezza alimentare globale.
- (2) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (CICTA), della quale la Comunità è parte contraente, ha adottato nel 1998 la risoluzione 98-18 relativa alla cattura illegale, non dichiarata e non regolamentata di tonnidati da parte di grandi pescherecci nella zona di validità della convenzione.
- (3) Gli stock in oggetto possono essere gestiti efficacemente dalle parti contraenti della CICTA, i cui pescatori sono obbligati a ridurre le catture di tonnidati soltanto se tutte le parti non contraenti che pescano il tonno obeso dell'Atlantico cooperano con la CICTA e rispettano le misure di conservazione e di gestione concordate.
- (4) La CICTA ritiene che le navi del Belize, della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale, dell'Honduras, di Saint Vincent e Grenadine e della Sierra Leone procedano alla pesca del tonno obeso dell'Atlantico secondo modalità tali da compromettere l'efficacia delle misure prese da detta organizzazione a favore della conservazione della specie in causa. Questa conclusione si basa su dati relativi alla cattura, al commercio e alle attività delle navi.
- (5) Le importazioni di tonno obeso dell'Atlantico originario del Belize, della Cambogia, della Guinea equatoriale, di Saint Vincent e Grenadine e dell'Honduras sono attualmente disciplinate dal regolamento (CE) n. 1036/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (*Thunnus obesus*) originario del Belize, della Cambogia, della Guinea equatoriale, di Saint Vincent e Grenadine e dell'Honduras⁽¹⁾.
- (6) La CICTA ha preso atto del rafforzamento della cooperazione avviata con l'Honduras per la conservazione del tonno obeso dell'Atlantico. Nella riunione annuale del 2002 essa ha raccomandato di abrogare il divieto d'importazione di qualsiasi tipo di prodotto derivato dal tonno obeso dell'Atlantico, imposto dalle parti contraenti all'Honduras.
- (7) La CICTA ha preso atto dei progressi realizzati nella cooperazione avviata con il Belize e Saint Vincent e Grenadine per la conservazione del tonno obeso dell'Atlantico. Nella riunione annuale del 2003 essa ha deciso di abrogare a decorrere dal 1° gennaio 2004 i divieti d'importazione di qualsiasi tipo di prodotto derivato dal tonno obeso dell'Atlantico e originario dei due paesi.
- (8) Gli sforzi compiuti dalla CICTA per incoraggiare la Bolivia, la Cambogia, la Georgia, la Guinea equatoriale e la Sierra Leone a rispettare le misure di conservazione e di gestione del tonno obeso dell'Atlantico si sono rivelati infruttuosi.
- (9) La CICTA ha raccomandato alle parti contraenti di adottare le opportune misure per vietare l'importazione di qualsiasi tipo di prodotto derivato dal tonno obeso dell'Atlantico, originario della Bolivia, della Sierra Leone e della Georgia, e di continuare a vietare l'importazione di qualsiasi tipo di prodotto derivato dal tonno obeso dell'Atlantico, originario della Cambogia e della Guinea equatoriale. Tali misure saranno abolite quando si sarà stabilito che le attività di pesca di detti paesi sono conformi alle misure adottate dalla CICTA. È pertanto necessario che tali misure siano applicate dalla Comunità europea, la quale ha la competenza esclusiva in materia. Tuttavia, tenuto conto dei termini di notifica previsti dalla CICTA, il divieto d'importare tali prodotti originari della Georgia deve entrare in vigore soltanto il 1° luglio 2004.
- (10) Tali misure sono compatibili con gli impegni assunti dalla Comunità europea nell'ambito di altri accordi internazionali.
- (11) Per motivi di trasparenza occorre abrogare il regolamento (CE) n. 1036/2001, sostituendolo con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento per « importazione » si intendono le procedure doganali di cui all'articolo 4, punti 15, lettere a) e b), e 16, lettere da a) ad f), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 60/2004 (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8).

Articolo 2

1. È vietata l'importazione nella Comunità di tonno obeso dell'Atlantico (*Thunnus obesus*) originario della Bolivia, della Cambogia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone, classificato ai codici NC ex 0301 99 90, 0302 34 00, ex 0302 70 00, 0303 44 00, ex 0303 80 00, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0304 90 97, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 ed ex 0305 69 80.

2. È vietata l'importazione di qualsiasi prodotto trasformato, a base di tonno obeso dell'Atlantico di cui al paragrafo 1, classificato ai codici ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 ed ex 1604 20 70.

3. È vietata l'importazione nella Comunità di tonno obeso dell'Atlantico (*Thunnus obesus*) originario della Georgia e classificato ai codici NC ex 0301 99 90, 0302 34 00, 0303 44 00, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0304 90 97, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 80, ex 0305 69 80.

4. È vietata l'importazione di qualsiasi prodotto trasformato, a base di tonno obeso dell'Atlantico di cui al paragrafo 3, classificato ai codici ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 ed ex 1604 20 70.

Articolo 3

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 2 e originari della Bolivia, della Georgia e della Sierra Leone, quando si possa dimostrare, in maniera soddisfacente per le autorità nazionali competenti, che essi venivano inoltrati verso il territorio della Comunità alla data dell'entrata in vigore, e purché detti quantitativi siano importati entro 14 giorni a decorrere da tale data.

Articolo 4

1. Il regolamento (CE) n. 1036/2001 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2, paragrafi 3 e 4, si applica a decorrere dal 1° luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN
